GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 0 8 FEB. 2002

•					
ADDI, D 8 FEB. 2002 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:					
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore " " "		Antonello Donato Francesco Vincenzo Maria	Assess
ASSISTE IL SEGRETARIO DOLL. Saverio GuccioneOMISSIS ASSENTI: STORACE - AUGELLO-ROBILOTTA-					
		iberazione n°			

prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella regione Lazio.



Misure urgenti per il contenimento e la



OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

VISTO il D.P.R. 24/51988 n.203 "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VIST1 il D.P.C.M. 28/3/1983, il D.M. 25/11/1994, il D.M. 16/5/1996 con i quali sono state fissate le soglie di attenzione e allarme dei CO, NO2, SO2 e ozono;

VISTO il D.M. 20/5/1991 "Criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria";

VISTO il D.M. 21/4/1999 n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

VISTA la direttiva 1999/30/CE del 22/4/1999 "Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo";

VISTA la direttiva 2000/69/CE del 16/11/2000 "Valori limite per il benzenc ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente";

VISTO il decreto legislativo del 4/8/1999 n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";

CONSIDERATO che la Regione Lazio con deliberazione del Consiglio regionale 3/3/1995 n.1218 "Ratifica della D.G.R. n.521 del 14/2/1995 aveva individuato sia le aree soggette a rischio di inquinamento atmosferico nella Regione Lazio che l'autorità competente alla adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art.4 del D.M.15/4/1994":

CONSIDERATO che nel Lazio è funzionante dal 1992 una rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico gestita direttamente dalla Regione sino al mese di aprile del 2000 e da tale data gestita dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente che ha trasmesso una elaborazione dei dati del monitoraggio degli ultimi 5 anni della qualità dell'aria della Regione Lazio area urbana di Roma;

CONSIDERATO che dai dati raccolti nelle 40 centraline di rilevamento che coprono l'intero territorio regionale è possibile effettuare una analisi dell'andamento dell'inquinamento atmosferico negli ultimi 10 anni;





CONSIDERATO che dalla suddetta analisi è possibile valutare l'andamento tendenziale dell'inquinamento nella regione che dimostra una diminuzione diffusa degli inquinanti CO, NO₂ e SO₂ per i quali è ipotizzabile la tendenza al rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 1999/30/CE;

CONSIDERATO altresì che i valori delle particelle sottili (PM10) e del benzene mostrano valori superiori ai limiti previsti rispettivamente dalle direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, anche se è osservabile un andamento tendenziale favorevole alla diminuzione dell'inquinamento per il benzene, cosa che non può essere affermata per le particelle sottili;

CONSIDERATO che i valori limite per la protezione della salute umana fissati dalla direttiva europea sono così determinati:

 Benzene: valore limite come media annua delle misurazioni orarie: 5 microg/mc; tolleranza ammessa fino al 2005: 100%; il valore limite in vicore sino al 31/12/2005: 10 microg/mc:

Polveri sottili (PM10): valore limite come media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile 50 u/m³:

tolleranza ammessa al 31/12/2002; 30%

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 65 μ/m³;

valore limite come media annuale: 40 μ/m³;

tolleranza ammessa sino al 31 dicembre 2002 : 12%

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 44,8 μ/m^3

Biossido di zolfo: valore limite come media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile:350 μ/m³;

tolleranza ammessa al 31/12/2002: 34,3%;

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002; 470 μ/m³;

valore limite come media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile:125 u/m³:

tolleranza ammessa nessuna

Biossido di azoto: valore limite come media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile: 200 u/m³:

tolleranza ammessa al 31/12/2002: 40%

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002; 280 μ/m³;

valore limite come media annuale: 40 µ/m3;

tolleranza ammessa al 31/12/2002; 40%

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 56 μ/m³

Ossido di carbonio. Valore limite come media massime giornaliera su 8 ore:10 mg/m³; valore limite ammesso sino al 31/12/2002: 16 mg/m³;

Piombo. valore limite come media annuale: 0,5 μ/m³;

tolleranza ammessa al 31/12/2002: 60%

valore limite da rispettare sino al 31/12/2002: 0,8 μ/m³

CONSIDERATO che i dati misurati dalla rete di rilevamento dell'inquinamento timosferico mostrano superamenti significativi per i parametri polveri sottili (PM10) e



benzene nei comuni di Roma e Frosinone tali che può presumersi che nel corso del 2002 non verranno rispettati i limiti previsti dalla direttiva europea;

RITENUTO che occorre adottare provvedimenti per il rispetto dei suddetti limiti:

RITENUTO che, al fine di ricondurre i valori dei suddetti inquinanti entro i valori limite fissati per l'anno 2002, occorre impedire il verificarsi di fenomeni molto elevati di inquinamento;

RITENUTO pertanto che, al verificarsi di simili eventi, i Comuni devono assumere provvedimenti riguardanti il traffico veicolare e gli impianti per il riscaldamento degli edifici secondo la gravità e il tipo di inquinamento;

RITENUTO comunque di dover fissare una soglia al di sopra della quale i Comuni devono assumere i suddetti provvedimenti in modo da garantire il più possibile il rispetto dei limiti fissati dalla normativa:

CONSIDERATO che il valore oltre il quale i Comuni devono assumere i provvedimenti anzidetti possa essere individuato in 70 μ/m³ per il PM10 e in 20 μ/m³ per il benzene;

RITENUTO che i Comuni devono assumere i provvedimenti sopraddetti quando le condizioni meteoclimatiche fanno presumere che l'evento possa verificarsi per almeno tre giorni consecutivi e il superamento si è verificato in almeno il 50% delle centraline di rilevamento comunque classificate;

all'unanimità

1 1 FEB. 2002

DELIBERA

Di approvare il seguente atto di indirizzo:

Il Comune di Roma e per gli altri Comuni capoluogo di provincia di cui alla Deliberazione di Consiglio regionale 3/3/1995 n.1218, quando la rete di rilevamento di inquinamento atmosferico registra il superamento, nel 50% delle stazioni di rilevamento, dei valori di benzene e PM10 sotto indicati, calcolati come media giornaliera:

Benzene

 $20 \, \mu/m^3$

 70 u/m^3 **PM10**

e le condizioni meteoclimatiche possono far ritenere che il superamento di tali valori si protrarrà per i tre giorni successivi, dovranno adottare provvedimenti di restrizione del traffico veicolare orientati all'abbassamento delle concentrazioni dello specifico inquinante che ha superato i valori anzidetti.

Nel caso di grave superamento delle polveri sottili (PM10) i Comuni possono limitare i tempi di accensione degli impianti di riscaldamento e/o i valori massimi di temperatura ambientale degli edifici.

V Nel caso di superamenti degli altri inquinanti valgono le misure sin ora adottate.

Qualora le amministrazioni comunali, competenti ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale 1218/95, ove ricorrano le condizioni, non adottano i provvedimenti di cui alla presente deliberazione, provvede, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e art. 7 comma 1 della D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 351, il Presidente della Giunta Regionale con propria ordinanza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Saverio GUCCIONE